

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
C.O.S.A.P.

(Concessione occupazione spazi ed aree pubbliche)

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 2 – Occupazioni permanenti o temporanee
- Art. 3 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 – Delimitazione delle occupazioni
- Art. 7 – Procedimento
- Art. 8 – Occupazioni
- Art. 9 – Mostre merci
- Art. 10 – Lavori edili
- Art. 11 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 12 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 – Occupazioni con ponti, scale, ecc.
- Art. 14 – Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 15 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 16 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 17 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18 – Revoca delle autorizzazioni
- Art. 19 – Effetti della revoca
- Art. 20 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 21 – Obblighi del concessionario
- Art. 22 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 23 – Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 24 – Tariffe
- Art. 25 – Soggetti passivi
- Art. 26 – Misura dello spazio occupato
- Art. 27 – Passi carrabili
- Art. 28 – Distributori di carburante
- Art. 29 – Apparecchi per la distribuzione automatica
- Art. 29-bis – Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
- Art. 30 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 31 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
- Art. 32 – Maggiorazioni del canone
- Art. 33 – Riduzioni del canone per occupazione permanente
- Art. 34 – Riduzione del canone per occupazione temporanea
- Art. 35 – Esenzione del canone
- Art. 36 – Sanzioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 53 D.Lgs 15/12/1997 n° 446.

Art. 1

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1 - Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, diretta al Sindaco, da presentarsi all'ufficio tributi e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.

2 - Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3 - Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4 - L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5 - Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6 - Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7 - Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 6 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

8 - Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2

Occupazioni permanenti o temporanee

1 - Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2 - Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 3

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessione e autorizzazioni

1 - Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2 - L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

3 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento del canone:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;

b) pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 10 cm. dal filo del muro;

c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.

e) sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

f) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 - Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2 - Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di

occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

3 - Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1 - Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2 - La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3 - E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 - Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5 - La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6 - Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione.

7 - Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 7

Procedimento

1 - Le domande devono essere inoltrate per quanto concerne l'occupazione del suolo e del soprassuolo all'ufficio della Polizia Municipale e all'ufficio tecnico settore strade per quanto concerne le domande attinenti occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e la concessione.

Entro il quinto giorno successivo all'inoltro della domanda per le occupazioni temporanee ed il sessantesimo giorno per le occupazioni permanenti gli uffici predetti devono adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione e procedere alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro i successivi giorni 2.

Art. 8

Occupazioni

1 - Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2 - In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

3 - Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 9

Mostre merci

- 1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2 - Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano temporanee e limitate all'orario di apertura dell'esercizio stesso.

Art. 10

Lavori edili

- 1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1 - Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2 - L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.
- 3 - Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 4; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
- 4 - L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
- 5 - Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.
- 6 - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 12

Autorizzazione ai lavori

1 - Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13

Occupazioni con ponti, scale etc.

1 - Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art. 14

Occupazione con tende e tendoni

1 - Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2 - Per motivi di estetica e decoro il Responsabile dell'Ufficio tecnico può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1 - Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2 - In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3 - Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 16

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 17

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 6 mesi successivi alla data di rilascio dell'atto;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

2 - Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 18

Revoca delle autorizzazioni

1 - Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2 - Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla (previa) contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 19

Effetti della revoca

1 - Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile del procedimento al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 20

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1 - Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2- Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 21

Obblighi del concessionario

1 - Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2 - Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3 - E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4 - Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 22

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile dell'Ufficio competente, previa contestazione delle relative infrazioni,

dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 23

Costruzione gallerie sotterranee

1 - Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre del canone di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al ..50.. per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 24

Tariffe

1 - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.

2 - Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

3 - La determinazione delle tariffe dovrà tenere conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche.

4 - Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale

Art. 25

Soggetti passivi

1 - Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 26

Misura dello spazio occupato

- 1 - Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 2 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
- 3 - Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 27

Passi carrabili

- 1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2 - Il canone è commisurato alla superficie occupata, risultante dall'intervallo ricavato nel cordolo del marciapiede per la profondità del marciapiede stesso oppure, in assenza del marciapiede il canone è commisurato alla superficie del manufatto.
- 3 - Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di cm 100.
- 4 - I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

Art. 28

Distributori di carburante

- 1 - Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, il canone viene stabilito per i distributori di carburante con apposita tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
- 3 - Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4 - Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5 - Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6 - Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 29

Apparecchi per la distribuzione automatica

1 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 29-bis

Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1 - Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.

2 - Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione “multipla”), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, con obbligo del concessionario ad ospitare altri soggetti titolati e garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3 - Nelle suddette ipotesi, il canone dovuto è commisurato alla tariffa ordinaria pari ad €. 1,03, ridotta del 30%, rapportata alla superficie espressa in metri quadrati di occupazione e per i giorni di occupazione.

4 - La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 9 anni
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

5 - E' demandata alla Giunta la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali da riprendere nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.

6 - Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Art. 30

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

- 1 - Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2 - Il canone si applica in base alle tariffe giornaliere.
- 3 - Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 31

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

- 1 - Ai sensi della Legge n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:
fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente.
Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione, successivamente il Consiglio Comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate
- 2 - Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 32

Maggiorazioni del canone

- 1 - Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente senza autorizzazione, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento relativa al periodo non autorizzato.

Art. 33

Riduzioni del canone per occupazione permanente

1 - In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è calcolato in base ai criteri determinati dal comma 3 dell'art. 27 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9.

Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

6) il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 31, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 4, la superficie tassabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.

2 - ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 34

Riduzione del canone per occupazione temporanea

1 - Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

2 - Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo, viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

__ comma 6 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 60 per cento.

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

__ comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

3 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art 26 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento fino a 30 giorni e del 50 per cento oltre i 30 giorni, fino a 14 giorni tariffa intera.

Art. 35

Esenzione del canone

1 - Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2 - Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ..ad un'ora..;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale.

Art. 36

Sanzioni

1 - Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto.

2 - Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.

3 - Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 (ex art. 12 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche)

4 - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

5 - Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

6 - Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento semestrale .

7 - Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.